livello dell'osso sacro fino a 55 millimetri incluso, oppure

— pari o superiore a 140 ma inferiore a 160 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 60 millimetri incluso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 193/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che modifica il regolamento n. 16/64/CEE per quanto concerne le restituzioni da accordare al riso contenuto in prodotti trasformati esportati verso i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che l'esportazione verso i paesi terzi di prodotti agricoli di base è possibile solo qualora il prezzo si ponga a livello del prezzo del mercato mondiale;

Considerando che alcuni prodotti di base nel settore del riso sono trasformati in merci non soggette all'allegato II del Trattato; che l'esportazione sotto questa forma verso i paesi terzi di detti prodotti di base, in condizioni di concorrenza uguali sul mercato mondiale, implica che il loro prezzo sia al livello di quello del mercato mondiale;

Considerando che tale condizione è osservata quando le merci in oggetto sono fabbricate nella Comunità con detti prodotti di base importati in provenienza dai paesi terzi e trasformati sotto il regime del traffico di perfezionamento; che, tuttavia, lo smercio sotto questa forma dei prodotti di base comunitari sarebbe compromesso se dette merci esportate verso i paesi terzi fossero esclusivamente fabbricate sotto il regime del traffico di perfezionamento; che occorre pertanto stabilire la norma secondo cui, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del riso, il prezzo del prodotto di base comunitario può essere portato al livello del prezzo del mercato mondiale purché tale prodotto di base sia esportato dalle industrie trasformatrici verso i paesi terzi, sotto forma di merci in questione; che occorre, tuttavia, limitare l'applicazione di tale norma alle merci contenenti quantitativi notevoli di detti prodotti di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso [1] è sostituito dal seguente testo:

«5. Allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nello stato in cui i prodotti si trovano o, per quanto concerne i prodotti di cui a detto paragrafo, lettera a) e b), sotto forma di merci contemplate nell'allegato del presente regolamento, sulla base dei corsi praticati nel commercio internazionale, la differenza tra detti corsi e i prezzi nello Stato membro esportatore può essere compensata da una restituzione.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e b), sotto forma di merci contemplate nell'allegato.»

2. Il regolamento n. 16/64/CEE è completato dal seguente allegato:

«*ALLEGATO*

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice, corn-flakes» e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12 A I	Bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.